

nell'ambito delle leggi vigenti;

2) il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;

3) segnalando l'esistenza di banche dati, si deve indicare le modalita' di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;

4) i cittadini devono essere informati, in maniera chiara della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto piu' se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;

5) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori;

6) i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalita' di ripresa;

7) va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;

8) le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni vanno individuate con designazione scritta, e' vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;

9) i dati raccolti per determinati scopi (ad esempio per ragioni di sicurezza) non possono essere utilizzati per fini diversi (per pubblicita', analisi dei comportamenti di consumo), ne' possono essere diffusi o comunicati a terzi;

10) le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare il regolamento al riguardo ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.

(ANSA).

BRB